



TEORIA E STORIA
DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

ANNA BARBANO

Spopondit Iulius Iulianus Sponsus.
Un nuovo documento dotale del 344 d.C.

Numero XVII – Anno 2024

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Spondit Iulius Iulianus Sponsus. **Un nuovo documento dotale del 344 d.C.**

SOMMARIO: 1. Premessa: la notizia del ritrovamento – 2. Descrizione del reperto – 3. Testo e aspetti essenziali del documento – 4. Contenuto e analisi del documento – 5. Confronto con altre attestazioni documentali in ambito matrimoniale – 6. Osservazioni conclusive.

1. Premessa: la notizia del ritrovamento

Nel volume 2016 de *L'Année épigraphique* è stata data notizia dell'offerta in vendita di sei tavolette lignee di età romana, di provenienza geografica sconosciuta, ignote fino ad allora in quanto rimaste lungamente in proprietà privata sino all'organizzazione di una serie di aste antiquarie a partire da quell'anno¹.

Tali tavolette comprendono tre testamenti e tre atti *inter vivos*: un contratto di compravendita di un fondo, un contratto di compravendita di una schiava, un documento di interesse matrimoniale di incerta qualificazione².

¹ Cfr. *AE* 2016, 40 ove sono fornite informazioni più dettagliate sulla proprietà nel tempo dei reperti; v. pure P. ROTHENHÖFER, J. BLÄNSDORF, '*Sana mente sanaque memoria testamentum fecit*'. *Eine testamentarische Verfügung vom 12. April 340 n. Chr.*, in *Gephyra*, 13, 2016, 153 ss.

² Ai sei reperti si ritiene possa essere associata anche una tavola lignea oggetto della comunicazione di C. MASI DORIA, *A new Roman will on a wooden tablet from Africa*, riportata in <https://www.iris.unina.it/handle/11588/707270>. La relazione è stata presentata in occasione del convegno '*Alle radici della cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto*', all'interno dell'*International*

Il presente contributo è inteso a fornire una disamina di tale ultima testimonianza (*AE* 2016, 2034), corrispondente al lotto numero cinque messo in vendita dalla casa d’aste il 6 dicembre 2016.

2. *Descrizione del reperto*

Il reperto è una tavoletta lignea, rettangolare, di dimensioni pari a 21 cm in lunghezza e 25 cm in larghezza. La *tabula*, scavata sul *verso*, presenta sul *recto* un rilievo lasciato a delimitare verticalmente due specchi, anch’essi scavati: in quello a destra («*texte A*» nell’edizione de *L’Année épigraphique*) la scrittura segue l’andamento delle fibre, in quello a sinistra («*texte B*» nella medesima edizione) è trasversale ad esse. Sono presenti quattro fori: tre di essi sono allineati lungo tale rilievo, mentre il quarto si trova in prossimità del bordo che corrisponde al lato lungo inferiore³. Entrambe le

Summer School organizzata tra il 18 e il 22 settembre 2017 dal Centro Arancio Ruiz dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Cfr. *AE* 2016, 2036. In particolare, secondo gli editori dell’edizione 2016 de *L’Année épigraphique* anche questa antica testimonianza sarebbe riconducibile a quelle pocanzi citate per via dei numerosi aspetti comuni con queste ultime, sia sul piano giuridico (trattandosi anche in questo caso di un atto testamentario) sia su quello contenutistico (specialmente per lo stile e per il riferimento ai luoghi e alle persone menzionati nelle altre tavolette). Per lo studio di questo reperto si veda inoltre C. MASI DORIA, *Dal testamento di ‘Pomponius Maximus’: prospettive del diritto ereditario tardo antico*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten; Akten einer Internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien, 6-7 November 2020, online)*, Berlin, 2022, 151 ss. Prima della dettagliata analisi, l’autrice riferisce che il documento è ora conservato in California presso un collezionista privato. È stata avanzata l’ipotesi che esisterebbero anche altre tavolette appartenenti al medesimo archivio: cfr. *AE* 2016, 40, ove si riferisce pure che una di esse conterrebbe un riferimento a un «*affaire de tutelle*». Altri profili di indagine su tali testi sono prospettati da C. MASI DORIA, *Dal testamento*, cit., 153.

³ Questi aspetti si possono distinguere in modo nitido dalla foto pubblicata sul sito della casa d’aste. Per esaminare le immagini, con possibilità di parziale

facciate sono state utilizzate per la scrittura *atramento*; quella anteriore (*recto*), tuttavia, appare tra le due la meglio conservata e maggiormente leggibile, fatta eccezione per alcune parti tuttora indecifrabili a causa dello stato di conservazione del reperto: la scrittura vi è distribuita su entrambe le porzioni cave del legno.

Per quanto concerne il *verso* della tavoletta, la scrittura risulta avere andamento parallelo rispetto alle fibre del legno e si trova all'interno del rilievo che corre perimetralmente a tutti e quattro i lati della *tabula*.

Sul *recto*, in corrispondenza dell'andamento delle fibre del supporto si trova l'indicazione dei testimoni, ciascuno dei quali viene individuato con il *nomen* e il *cognomen* seguiti dalla dicitura dell'avvenuta sottoscrizione (*signauit*). La tavoletta restituisce integralmente il *cognomen* di tutti i testimoni, mentre in due casi non risulta completamente decifrabile il corrispondente *nomen* (rispettivamente quello che precede i *cognomina Hilarinus* e *Quadratianus*). Il testo, così come è stato conservato, contiene le sottoscrizioni di otto testimoni, ma non è da escludere che il loro numero fosse in realtà più elevato, quantomeno di un'unità, tenuto conto che la scrittura nella parte conclusiva appare illeggibile e, di conseguenza, non è possibile stabilire con esattezza il numero totale delle righe.

I nomi dei testimoni, unitamente a quelli dei personaggi menzionati in altri testi del gruppo, hanno consentito agli editori

ingrandimento delle stesse, si rinvia al link qui riportato: <https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/timeline-auctions-limited/catalogue-id-srtime10051/lot-120b9af3-8253-4474-a49d-a6b000b6547c>. Si rileva che, tuttavia, nella descrizione del reperto fornita dalla casa d'aste vengono menzionati soltanto tre fori; invece, risulta con evidenza che i fori sono quattro, come correttamente segnalato in *AE* 2016, 2034.

de *L'Année épigraphique* di ritenere che tali documenti siano stati redatti in un contesto africano⁴.

In particolare, la supposizione circa la provenienza africana troverebbe conferma nell'antroponimo del padre della promessa sposa nonché in quello della donna. Infatti entrambi i *nomina*

⁴ Fatta eccezione per i *cognomina Modestus* e *Marartarius* e per il *cognomen Quintus* (la cui ampia diffusione in tutto l'impero non permette una localizzazione specifica), la consultazione della banca dati epigrafica *EDH* conforta tale opinione: cfr. <https://edh.ub.uni-heidelberg.de/>. Invero, è possibile verificare che il *cognomen Hilarinus* appare attestato principalmente nelle iscrizioni ritrovate nei territori settentrionali delle province africane. In merito si veda l'iscrizione all'interno di un mosaico rinvenuto nell'odierna Smirat e databile intorno alla prima metà del terzo secolo d. C.: cfr., oltre ad *AE* 1967, 549, A. BESCHAOUCH, *La mosaïque de chasse à l'amphithéâtre découverte à Smirat en Tunisie*, in *CRAI*, 1, 1966, 134 ss. Sempre in ambito africano, si vedano anche due iscrizioni tunisine: *AE* 1903, 208-209. Ancora più meritevole di interesse, in funzione della coincidenza con la tavoletta in esame, appare *AE* 1995, 1727, con riferimento a un'attestazione onomastica di *Iulius Hilarinus* in un epitaffio risalente al secolo II d.C. ritrovato in Algeria, nell'odierna Tibissa. La medesima considerazione sembra potersi condividere per il *cognomen Quadratianus*: cfr. *AE* 1974, 699, riguardante l'iscrizione funeraria trovata in Tunisia in prossimità dell'antica Uppenna. Cfr. inoltre *AE* 1952, 209; *AE* 1953, 130; *AE* 1954, 191 relativamente a un atto di compravendita scoperto nell'odierna Tibissa. Infine cfr. CIL. 8.11029; CIL 8.22691; *AE* 1903, 201 avendo riguardo a un'epigrafe dedicatoria trovata in Tunisia, nell'attuale località di Bou Grara. Per approfondimenti si veda B.E. THOMASSON, *Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian*, Stockholm, 1996, 65. Da ultimo, anche l'attestazione di *Fidentius* appare prevalentemente riconducibile all'area africana, dal momento che la sua presenza è testimoniata soprattutto in quella zona: cfr. *AE* 1982, 984, epitaffio funebre riferibile ai secc. III-IV d.C. trovato in Algeria, nell'odierna Tipasa. Non appare tuttavia verificabile, quantomeno ad oggi, la similarità riscontrata dagli editori de *L'Année épigraphique* tra la scrittura di *Pomponius Fidentius* nel testo in esame e quella attestata in alcune iscrizioni rinvenute in Algeria, nell'odierna Timgad: cfr. *AE* 2016, 2034. Qualora tale congettura trovasse conferma, è evidente che essa renderebbe più plausibile l'ipotesi circa l'origine africana della tavoletta in esame.

risultano essere particolarmente diffusi in area africana⁵; inoltre è possibile ricordare un'altra fonte epigrafica in tale area in cui appaiono entrambi gli elementi onomastici *Geminus* e *Donatilla*⁶.

Sotto il profilo contenutistico, è stato messo in evidenza quale elemento testuale caratterizzante per l'inquadramento del negozio il richiamo alla tavoletta dotale del personaggio femminile citato nel testo: tale riferimento ha consentito agli editori di escludere l'ipotesi, originariamente proposta, che si tratti dell'attestazione di una compravendita avente ad oggetto indumenti⁷.

Quanto al numero complessivo dei testimoni, è possibile supporre, tenuto conto della già ricordata incertezza sul numero totale delle righe in rapporto allo spazio disponibile, che abbia presenziato all'atto una decina di persone: tale circostanza appare conforme all'usanza, consolidata maggiormente fra i ceti più abbienti, di coinvolgere molti soggetti quali *signatores* dello strumento dotale⁸. Una simile ipotesi non è priva di un suggestivo

⁵ Le attestazioni del *nomen Geminus* sono particolarmente numerose nell'Africa proconsolare, ove se ne potrebbero contare più di trenta secondo la banca dati epigrafica EDH. Per la Numidia, si veda CIL 8.2564 (= CIL 8.18052), per cui si rinvia a *AE* 1947, 201; *AE* 1978, 889; *AE* 2016, 1828. Per la Mauritania: cfr. CIL 8.9919. Per il femminile '*Geminia*' si registrano in Africa proconsolare tre testimonianze nella medesima banca dati. Per approfondimenti si veda K. JONGELING, *North-African Names from Latin Sources*, Leiden, 2016, 1 ss.

⁶ Cfr. *AE* 1937, 149.

⁷ L'erronea qualifica di verbale di vendita di capi di abbigliamento è contenuta nella descrizione del reperto fornita per l'asta: cfr. il link riportato alla nota 3.

⁸ In questo senso si veda C. CASTELLO, *Lo strumento dotale come prova del matrimonio*, in *SDHI*, 4, 1938, 208 ss. In generale sull'*instrumentum dotale* si rinvia a A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*¹², Napoli, 2001, 454. Specificamente sulle *tabulae dotales* si veda B. KÜBLER, voce '*Tabulae Nuptiales*', in *RE*, IV.A(8), Stuttgart, 1932, col. 1949 e più recentemente D.G. HUNTER, *Augustine and the making of marriage in Roman North Africa*, in *Journal of early Christian studies*, 11.1, 2003, 63 ss.; E.A. MEYER, *Legitimacy and Law in the Roman World. 'Tabulae' in Roman Belief and Practice*, Cambridge, 2004, 41 ss.; E. QUITANA ORIVE, *Observaciones sobre la prueba del estado civil en Derecho Romano*, in *RGDR*, 13, 2009, 373 ss.; J. EVANS-GRUBBS, *Marriage*

richiamo con la tradizione più antica se si pensa al fatto che alla cerimonia della *confarreatio* era prevista la partecipazione di dieci testimoni⁹.

Sempre sul lato anteriore della tavola, ma dall'altra parte rispetto alla bordatura, si trova la parte di testo più integra fra quelle conservate: in questo caso la scrittura, a differenza di quanto avvenuto per il tratto dei firmatari, risulta tracciata in senso perpendicolare rispetto all'andamento delle fibre del supporto scrittorio.

Contracts in the Roman Empire, in *Ancient Marriage in Myth and Reality*, ed. by L. Larsson Lovén and A. Strömberg, Newcastle upon Tyne, 2010, 78 ss.; C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, voce ‘*Tabulae nuptiales*’, in *The Encyclopedia of Ancient History*, XIII, Oxford, 2012, 6509 ss.

⁹ Specificamente sulla partecipazione di dieci testimoni al rito della *confarreatio* si veda CH. LÉCRIVAIN, voce ‘*Matrimonium*’, in *DAGR*, III.2, Paris, 1904, 1639 ss. e, in particolare, coll. 1657-1658. In generale sul rito della *confarreatio* si veda orientativamente, G. SCHERILLO, voce ‘*Confarreatio*’, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino 1959, 1 ss.; G. RADKE, *Beobachtungen zur römischen ‘confarreatio’*, in *Gymnasium*, 96, 1989, 209 ss.; L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in *SDHI*, 63, 1997, 123 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2002, 227 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, ‘*Matrimonium*’, «*manus*» e ‘*trinoctium*’, in *Marriage. Ideal - Law - Practice. Proceedings of a conference held in memory of H. Kupiszewski (Warsaw, April 2004)*, Warsaw, 2005, 63 ss.; C. FAYER, *La ‘familia’ romana*, II, Roma, 2005, 223 ss.; E. CANTARELLA, *Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum»*, in *Diritto e società in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi, L. Gagliardi, Milano, 2011, 465 ss.; S.A. CRISTALDI, ‘*Confarreatio*’ e *svolgimento delle nozze*, in *Religione e Diritto Romano. La cogenza del diritto*, a cura di S. Randazzo, Bari, 2014, 125 ss.; I. PIRO, *Tra le pieghe dell’arcaica ‘confarreatio’. Il rituale del farro e la sua simbologia*, in *Studi urb. Atti del convegno interdisciplinare ‘Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità’ (Urbino, 12-13 dicembre 2019)*, 71 n.s., 2020, 1-2, 119 ss.

3. Testo e aspetti essenziali del documento

Di seguito si riporta il testo dell'edizione fornita da *L'Année épigraphique*, iniziando dal *recto*:

Texte A: Emilius Numerianus si[gnau], | Iulius Modestus si[g]nau, | Pomponius Fidenti⁵us signau, | Iulius Marartarius | signau, | Iul(ius) Quintus signau, | ++++ Hilarinus signau, |¹⁰ [--]lius Quadratianus | signau, | Numerius Octavianus sign[au] | ++++++ [--] | [--]++++ ?

Texte B: Leonti(o) et Sallustio cons(ulibus), +[--]+++ , | Iulius Iulianus sponsus - *em. 40 lettres* - | - *em. 6-7 lettres* - in matrimonio a Geminio Numerio patre eius - *em. 15 lettres* - | - *em. 20 lettres* – liberorum procreandorum causa – *em. 15 lettres* - |⁵ - *em. 20 lettres* – tabella dotis Geminiae Donatillae? – *em. 6-7 lettres* - | - *em. 25 lettres* – numero septingentorum triginta +[-]m | Geminus Numerius pater Geminiae Donatillae filia - *em. 15 lettres* - | auro argento ueste lintiam in erebusque aestima++++ Iulio Iuli[ano] spon|so +++++ publice coram signaturis - *em. 12-13 lettres* -is ? infrascriptis : |¹⁰ albam cum mafortio suo afro clauante, folles n(umero) ducentos ; dalmaticam | natiuam cum mafortio suo afro clauante, folles n(umero) octoginta ; aliam | dalmaticam natiuam disimam cum mafortio suo, folles n(umero) septuag[i]n[t]a ; | confectum dalmaticae STVPLINAE ? cu+++++++ folles n(umero) trigin[ta - ?] | quinqu(e) ; alium confectum lanaru(m) natiuaru(m) ? dalmatica++, folles se+ [--] |¹⁵ lineam afram +++++tiam, folles dece(m) et octo ; aliam lineam pura[m ? --]++ | folles noue(m) ; facialem Alexandrinum, folles uiginti ; SEVDONIM+ [--]M, | folles octo ; casulas paria dua ?, folles ++++++ ; facialem afrum, folles o[cto ?] ; | caracallam

medio+++am et facialem modicum, folles tres ; catenam [au]re | am cum cilindro inserto - *env. 15 lettres* -, folles n(umero) septuaginta ; al[ia]m ? ¹²⁰ catenam auream cum margaritas tres, folles n(umero) quadraginta ; aliam [ca]te | nam auream? - *env. 20 lettres* - quattuor - *env. 15 lettres* - ll.

Il documento inizia con la datazione, riferibile con certezza all'anno 344 d.C. grazie all'indicazione dei consoli in carica Flavio Domizio Leonzio e Flavio Giulio Sallustio¹⁰.

Inoltre, il riferimento a quest'ultimo, la cui identificazione come collega di Flavio Domizio Leonzio appare nelle fonti epigrafiche occidentali soltanto a partire dalla primavera di quell'anno (perché subentrò al console in carica Flavio Bonoso)¹¹, consente di circoscrivere ulteriormente l'arco temporale di redazione del testo¹².

¹⁰ Sul consolato di Flavio Giulio Sallustio cfr. A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, Cambridge, 1992, 798; B. SALWAY, *Roman consuls, imperial politics, and Egyptian papyri. The Consulates of 325 and 344 CE*, in *JLA*, 1.2, 2008, 278 ss. In merito al console Flavio Domizio Leonzio v. pure T.D. BARNES, *Praetorian Prefects, 337-361*, in *ZPE*, 94, 1992, 249 ss.; A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography*, cit., 502 ss.

¹¹ Sulla figura di Flavio Bonoso si vedano O. SEECK, *Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet*, Leipzig, 1906, 262 ss.; A. HOEPPFNER, *Les «magistri militum praesentales» au IV^e siècle*, in *Byzantion*, 11.2, 1936, 483 ss.; A. CHASTAGNOL, *Le sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris, 1992, 248 ss.; A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography*, cit., 164.

¹² Circa le attestazioni epigrafiche e papiracee della formula utilizzata per indicare i consoli in carica nel 344 d.C. si veda B. SALWAY, *Roman consuls*, cit., 302 ss.; v. pure D. WOODS, 'Flavius Bonosus' and the consul of A.D. 344, in *CQ*, 62.2, 2012, 895 ss. In particolare, entrambi gli studiosi evidenziano che l'ultima iscrizione relativa al consolato di Leonzio e Bonoso risale al 3 maggio di quell'anno (CIL 3.9563, 2867 = ILCV 3042, Salona) mentre la prima testimonianza epigrafica del consolato di Leonzio e Sallustio è datata al 28 luglio (CIL 9.7788 = ILCV 2960, Capena). Inoltre, entrambi gli autori rilevano che la *lex* di Costantino del 28

Sotto il profilo della normazione vigente al tempo, si può osservare che l'atto trova collocazione in un momento successivo a importanti riforme legislative nel settore del diritto di famiglia: erano passati poco più di vent'anni dalle *leges* di Costantino riguardanti la sorte dei doni tra i promessi sposi prima delle nozze (16 ottobre 319) e la rimozione dei divieti sul celibato risalenti all'età augustea (31 gennaio 320)¹³; erano inoltre trascorsi quasi dieci anni dagli interventi con cui lo stesso imperatore aveva fissato dei limiti alla durata delle promesse matrimoniali (12 aprile 332) e aveva introdotto nuove disposizioni sui doni tra fidanzati che si erano già scambiati un bacio (15 luglio 335)¹⁴.

I personaggi menzionati nell'atto sono tre: *Iulius Iulianus*, qualificato espressamente all'inizio della tavoletta come *sponsus*, *Geminia Donatilla*, per la quale è stata redatta la *tabella dotis*, e infine *Geminus Numerius*, menzionato in quanto padre della stessa.

Sebbene il nome dello *sponsus* non appaia caratteristico di una specifica area geografica (per quanto risulti essere tra i gentilizi più comuni in Africa)¹⁵, tuttavia esso ricorre in altri due documenti dello stesso gruppo: in primo luogo nel testamento di *Pomponius Sperantius*¹⁶, ove viene menzionato quale amico del testatore indicato come colui che doveva raccogliere oralmente e poi redigere le ultime volontà da quello dettate nel 332 d.C.; in secondo luogo viene indicato come *familiae emptor* all'interno del testamento librale¹⁷ – solo parzialmente conservato e di cui è ignoto l'anno di redazione – di un certo *Iulius*, il cui *cognomen* risulta illeggibile. Pertanto, la menzione di *Iulius Iulianus* nei tre atti del gruppo

maggio 344 indica espressamente quali consoli in carica Leonzio e Sallustio (CTh. 12.1.37).

¹³ Cfr. rispettivamente CTh. 3.5.2 e CTh. 8.16.1.

¹⁴ Cfr. rispettivamente CTh. 3.5.4. e CTh. 3.5.6.

¹⁵ In merito si veda H. WEBEL, *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin, 2003, 30.

¹⁶ Cfr. *AE* 2016, 2032.

¹⁷ Cfr. *AE* 2016, 2035.

consente di ritenere (a maggior ragione se si considera la vicinanza tra la data certa del primo testamento e quella del documento qui in esame) che si trattasse della medesima persona intervenuta in tutti e tre i negozi.

Altri collegamenti tra le *tabulae* del gruppo messo all’asta risultano anche dall’onomastica del padre della promessa sposa e di quest’ultima. Infatti il *nomen* *Geminus* appare come compratore nella tavoletta inerente la compravendita di fondo arborato¹⁸, mentre l’antroponimo *Donatilla* è attestato nelle disposizioni testamentarie del sopra menzionato *Pomponius Sperantius*¹⁹.

Per quanto concerne il *verso* della tavoletta, il testo risulta essere particolarmente corrotto: delle quindici righe rilevate dagli editori de *L’Année épigraphique*, soltanto le prime tre appaiono parzialmente leggibili, mentre le restanti presentano notevoli incertezze di lettura, al punto da far dubitare che il tratto appartenga alla mano dello stesso redattore che avrebbe anche eseguito un intervento di cancellazione²⁰. Di questa parte del testo gli editori de *L’Année épigraphique* restituiscono con certezza solamente la seguente trascrizione²¹:

stipulatus est Geminus Numerius pater Gem|[i]niae
Donatillae spondit Iulius Iulianus sponsus.

¹⁸ Trattasi in quel caso di *Geminus Postumius*. Cfr. *AE* 2016, 2029.

¹⁹ Cfr. *AE* 2016, 2032.

²⁰ Cfr. *AE* 2016, 2034.

²¹ Nella documentazione allegata alla procedura d’asta si legge anche la trascrizione di una clausola di dolo, che per gli editori de *L’Année épigraphique* «ne correspond pas au texte lisible», espressa nei seguenti termini: [---] *recte dari sine dolo mal(o) dolus malus abest abe[ri]t* Iulius Iulianus. [---]CVND[---] *pretium ut s(upra) s(crupta) est* [---] *acepisse et habere* [de Iulio Iuliano dixit ---].

4. *Contenuto e analisi del documento*

Mentre per lo *sponsus* e la sua famiglia il documento non fornisce alcuna informazione, diversamente accade per quanto riguarda il nucleo familiare della promessa sposa: al di là del nome del padre e del suo ruolo nel compimento dell'atto, è possibile ritenere che, con buona probabilità, la famiglia di origine della donna fosse di condizione sociale abbiente. Ciò si desume dalla consistenza dei beni elencati nel documento, nonché dalle relative categorie merceologiche e dal valore commerciale ad essi attribuito.

Fatta eccezione per il primo bene della lista del quale, per via dello stato di conservazione del reperto, appare leggibile esclusivamente l'indicazione numerica di 730 - più probabilmente riferibile, anziché alla relativa quantificazione in natura, alle unità monetarie del prezzo o, eventualmente, anche al valore complessivo dei beni dotali - la restante parte del compendio è costituita da articoli di abbigliamento il cui valore è espresso in ‘*folles*’ (moneta indicata per gli importi anche nelle altre tavolette del gruppo all'asta)²². Le *res* indicate risultano esposte per genere merceologico mentre, all'interno di ciascun genere, le specie sono elencate in ordine di prezzo decrescente.

Sul piano della storia del costume pare utile segnalare alcuni capi di vestiario, particolarmente interessanti pure in relazione al grado di specificità con cui vengono descritti.

Il sintagma ‘*ueste lintiam in erebusque*’ è degno di nota in primo luogo perché sembrerebbe essere costituito da un ablativo seguito

²² Su questa unità monetaria si veda, tra molti, S. GIGLIO, *Il ‘munus’ della pretura a Roma e a Costantinopoli nel corso del tardo impero romano*, in *Antiquité Tardive*, 15, 2008, 65 ss.; C. MORRISON, *Money, Coins and the Economy*, in *The Byzantine World*, ed. by P. Stephenson, London, 2010, 34 ss.; C. PERASSI, *Monete amuleto e monete talismano. Fonti scritte, indizi, ‘realia’ per l'età romana*, in *Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi*, 40, 2011, 223 ss.

da accusativo, a meno di apportare la correzione *ueste<m>*²³. Meritevole di attenzione risulta anche l'espressione ‘*cum mafortio suo afro clauante*’, che ricorre due volte nel testo e sembra documentare modalità di abbigliamento in uso all'epoca: un indumento è descritto quale veste bianca (*albam*) dotata di cappuccio tipico africano²⁴. Altrettanto interessante è il successivo sintagma ‘*dalmaticam natiuam*’²⁵ che ricorre due volte nel testo e rappresenta un parametro esplicativo del gusto corrente in quel momento²⁶,

²³ Si segnalano inoltre, sotto il profilo ortografico, la caduta della vocale «a» e la sostituzione della vocale «e» al posto della «a» nell'ultima parola (*aeribusque*) nonché la particolarità grafica piuttosto rara del termine ‘*lintium*’, da ‘*linteus*’: cfr. M. BALZERT, voce ‘*Lintium*’, in *ThLL*, VII.2, Lipsiae, 1970-1979, coll. 1466-1468. Tale termine va tuttavia confrontato con la forma ‘*lintiamine*’ che appare in un'epigrafe su supporto metallico ritrovata nel Regno Unito: in merito si vedano, oltre a *AE* 1979, 384, R. GOODBURN, M.W.C. HASSALL, R.S.O. TOMLIN, in *Britannia*, 10, 1979, 343 ss.; R.S.O. TOMLIN, *Votive objects: the inscribed lead tablets, in Excavation of a ritual complex on West Hill, Uley, Gloucestershire: 1977-1979*, ed. by A. Woodward and P. Leach, London, 1993, 120 ss.; ID., ‘*Britannia Romana*’. *Roman inscriptions and Roman Britain*, Oxford-Philadelphia, 2018, 1 ss. Per le immagini del reperto si rinvia al sito del British Museum https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1978-0102-78. Per quanto concerne invece il corrotto *aestima+++++*, presente nella trascrizione fornita da *AE* 2016, 2034, si potrebbe ipotizzare di leggerlo come ‘*aestimabilem*’ cosicché esso risulterebbe concordare perfettamente con l'intero sintagma.

²⁴ Il termine ‘*clauante*’ costituisce una variante ulteriore rispetto a ‘*clabans*’ e ‘*clavans*’ già utilizzati nell'Editto di Diocleziano del 301 proprio in tema di vestiario. Cfr. S. LAUFFER, *Diocletians Preisdikt*, Berlin, 1971, 152; M. GIACCHERO, ‘*Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum et Latinis Graecisque fragmentis*’, I, Genova, 1974, 174.

²⁵ Si può aggiungere che nel testo appare, sia pure all'esito di incerta lettura, la successiva espressione ‘*natiuaru(m) ? dalmatica++*’.

²⁶ Il riferimento alla veste dalmatica ricorre quattro volte nel testo, circostanza da cui si può desumere la rilevanza di tale capo di vestiario nell'uso delle classi agiate del tempo. L'aggettivo ricorre anche in tre tavolette di quelle messe all'asta sopra menzionate: cfr. *AE* 2016, 2031; 2032 e 2035. La rilevanza attribuita a questo tipo di vesti è altresì confortata dalla loro attestazione nei documenti in

esso pure in linea con le informazioni contenute nel provvedimento diocleziano²⁷. Nel primo caso viene specificato che l'indumento è fornito di cappuccio tipico africano - ugualmente alla veste sopra menzionata - mentre nel secondo viene fatto semplice riferimento alla presenza del cappuccio (*mafortio suo*) ma in questo caso manca il determinante geografico (*afro*). Ad ogni modo l'aggettivo ‘*disimam*’, che accompagna la menzione di quest'ultima dalmatica, fornisce un'informazione utile su come si vestisse quell'indumento: se ne ricava, quindi, come la stoffa avvolgesse il corpo «in due tempi», ossia creando una sorta di doppia banda²⁸.

ambito matrimoniale rinvenuti in Siria, a Dura Europos: cfr. J. EVANS-GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire*, London-New York, 2002, 133 ss.; più recentemente N. BELLUCCI, *Suggerzioni circa P. Dura 33 (nel contesto degli atti di matrimonio e divorzio durani)*, in *Codex. Revista de Estudios Clásicos*, 6.1, 2017, 114 ss.

²⁷ Nell'editto di Diocleziano è attestato anche il composto ‘*dalmaticomaforium*’ insieme alle relative varianti. Cfr. M. GIACCHERO, ‘*Edictum*’, cit., 174. Specificamente su questo termine si vedano I.W. MACPHERSON, *A Synnadic copy of the edict of Diocletian*, in *JRS*, 42.1-2, 1952, 72 ss. (in particolare 74); J. ANDRE, *Nouveautés lexicales dans le texte de l'édit de Dioclétien*, in *Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes*, 50, 1976, 198 ss. (in particolare 200), più recentemente M. MOSSAKOWSKA-GAUBERT, *Tunics worn in Egypt in Roman and Byzantine times: The Greek vocabulary*, in *Textile Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe 1000 BC to 1000 AD*, ed. by S. Gaspa, C. Michel and M.L. Nosch, Lincoln (Nebraska), 2017, 323, nt. 13.

²⁸ L'aggettivo ‘*disimam*’ rivela anche un ulteriore esempio di scambio tra vocali (◊ in luogo di «e»). Cfr. G. DITTMANN, voce ‘*Disemus*’, in *ThLL*, V.1, Lipsiae, 1909-1934, col. 1376. Circa l'attestazione del corrispondente termine in greco δίσημος con il significato di orlo doppio (di una veste) si veda P.Ross.Georg. 2.25, papiro egiziano del secolo II d.C. Non è stata invece ancora confermata dagli editori de *L'Année épigraphique* la lettura del termine ‘*STVPLINAE*’ che sembrerebbe accompagnare la terza tipologia di veste dalmatica menzionata nel documento. Tuttavia, si ritiene di poter qui avanzare la seguente ipotesi: poiché la parola condivide la stessa radice del verbo ‘*stupere*’ essa potrebbe stare a indicare l'ammirazione verso quel tipo di stoffa, di forse lino, considerato che la parola termina per ‘*-lina*’ e tenuto conto che la fibra di lino veniva indicata in

Tra i beni successivamente menzionati si segnala ancora la tripla attestazione di ‘*facialem*’²⁹, quale inusitata ricorrenza al singolare del più diffuso ‘*facialia*’, attestato anch’esso nell’editto diocleziano sui prezzi ad indicare i fazzoletti per il viso³⁰.

La lista dei beni dotali include, oltre alle vesti, anche alcuni accessori: pure in questo caso sembra potersi affermare che l’elenco è stato formato seguendo un ordine decrescente di valore³¹. Nel complesso il patrimonio dotale sembra composto da almeno quindici oggetti tra articoli di vestiario e accessori.

greco con il vocabolo *στυπτεῖον*). Cfr. H. G. LIDDELL, R. SCOTT, voce ‘*Στυπτεῖον*’, in *LJSJ*⁹, Oxford, 1940 (rist. 1958), 1658. V. pure A. ERNOUT, A. MILLET, voce ‘*Stupeo*’, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, Paris, 1959, 658. È altresì possibile proporre la seguente congettura - sempre di carattere suggestivo - circa il termine che segue a quello appena ricordato: *cu+++++*. Si potrebbe pensare che la parola sia ‘*cucullionem*’, non solo perché corrispondente al numero di tratti non ancora decifrati, ma anche perché essa risulterebbe perfettamente concordata con ‘*confectum*’ che precede ‘*dalmaticam*’. Tale tesi troverebbe indiretta conferma nel lemma ‘*casula*’ - menzionato anch’esso nell’elenco dei beni dotali - che significa ‘*vestis cucullata*’. Cfr. A. ERNOUT, A. MILLET, voce ‘*Cucullus*’, in *Dictionnaire*, cit., 154. Con riferimento alla *vestis cucullata* si veda Isid. *orig.* 19.24.17. Non è invece possibile formulare alcuna ipotesi circa la lettura del successivo ‘*SEVDONIM+[-]M*’ in quanto la parola appare eccessivamente corrotta.

²⁹ Cfr. O. HEY, voce ‘*Faciale*’, in *TbLL*, VI.1, Lipsiae, 1912-1926, coll. 43-44.

³⁰ V.S. LAUFFER, *Diokletians Preisedikt*, cit., 174 ss.; M. GIACCHERO, ‘*Edictum*’, cit., 191 ss. Si segnala inoltre che il singolare *φακιάλιον* è attestato in P.Ross.Georg. 3. 28, documento matrimoniale proveniente dall’Arsinoite e databile intorno al 345-358 d.C. In merito si veda O. MONTEVECCHI, *Ricerche di sociologia nei documenti dell’Egitto greco-romano*, in *Aegyptus*, 1-2, 1936, 47; EAD., *La Papirologia*, Milano, 1988, 205; più recentemente J. EVANS-GRUBBS, *Women*, cit., 130 ss.

³¹ Sotto il profilo ortografico si può segnalare una cintura d’oro con una gemma incastonata indicata come ‘*catenam [au]ream cum cilindro inserto*’, ove si osserva la grafia con scambio di «i» con «y» rispetto all’attestato *cylindrus*. Cfr. E. LOMMATZSCH, voce ‘*Cylindrus*’, in *TbLL*, IV, Lipsiae, 1906-1909, col. 1586. Tra le fonti letterarie si vedano Plin. *nat. hist.* 37.78-116; Iuv. *sat.* 2.61.

A completamento dell’analisi terminologica, può essere utile soffermarsi sulle uniche voci verbali leggibili nel testo ora esaminato, entrambe al modo participio³². La prima è appunto il participio futuro sostantivato di ‘*signare*’, all’ablativo in dipendenza da ‘*coram (signaturis)*’, locuzione che informa come l’attività propria dei testimoni sia avvenuta pubblicamente³³. La seconda è ‘*infrascribtis*’, riferito al successivo elenco di beni dotali, ricorrente anche nel formulario attestato negli accordi matrimoniali su papiro richiamati nel seguito³⁴.

Per quanto concerne invece il limitato testo leggibile nel *verso*, tra la seconda e la terza riga appaiono decifrabili soltanto due voci verbali tra loro coordinate a costituire il modello formulare della *sponsio-stipulatio*: ‘*stipulatus est*’ e ‘*spopondit*’. Queste espressioni consentono di supporre che l’intero documento seguisse il modello della *testatio* e che, di conseguenza, anche le parti mancanti presentassero una stilizzazione oggettiva con i due soggetti maschili, il padre della donna e il promesso sposo, rispettivamente nel ruolo di *stipulator* e di *promissor*. Pertanto, benché il testo sia lacunoso da questo lato, appare verosimile ritenere che una volta costituita la dote (qui una *dos profecticia*, come si desume dalla partecipazione del padre della futura sposa)³⁵, i due soggetti si fossero accordati non solo allo scopo di elencare per iscritto il

³² Nell’altro testo sul *recto*, l’unica voce verbale è ‘*signau*’, ogni volta ripetuta affianco alle firme dei testimoni dell’atto.

³³ Si segnala comunque la differenza rispetto alle formule utilizzate nel già richiamato testamento di *Pomponius Sperantius*, dove si legge ‘*subscribens et signaturus*’ e ‘*relectum mihi subscripsi, signavi et signari iussu*’, v. nt. 16 in questo contributo e testo corrispondente.

³⁴ Si noti che nella parola ‘*infrascribtis*’ si legge la «b» in luogo della «p». Quanto ai papiri v. ntt. 65-68 in questo contributo e testo corrispondente.

³⁵ Cfr. Ulp. 31 *ad Sab. D.* 23.3.5 pr.: *Profecticia dos est, quae a patre vel parente profecta est de bonis vel facto eius*. V. pure Tit. Ulp. 6.3: *Dos aut profecticia dicitur, id est quam pater mulieris dedit, aut adventicia, id est ea quae a quovis alio data est*.

complesso delle *res dotales*, ma anche affinché venisse verbalizzato il negozio posto in essere in forma orale tra il *pater* e lo *sponsus* in modo tale che *Iulius Iulianus*³⁶, rispondendo alla domanda a lui rivolta da *Geminus Numerius*, avrebbe promesso di restituire la dote (da intendere anche quale *dos recepticia*) tramite una *stipulatio de dote restituenda* in cui probabilmente si teneva in considerazione sia il caso in cui le nozze non fossero effettivamente avvenute sia l'ipotesi in cui il matrimonio fosse stato sciolto³⁷.

Dalle parole leggibili alla linea quattro del *recto* nella trascrizione disponibile (*liberorum procreandorum causa*), il documento sembra in linea con i precetti e con gli scopi della *lex Iulia de maritandis ordinibus*³⁸. Infatti, proprio il riferimento alla clausola di procreazione appare rispettoso delle prescrizioni del provvedimento augusteo ed anzi, informato alla tutela del *ius liberorum* in esso contenuta³⁹: la rilevanza della dote e il connesso

³⁶ Con riferimento all'uso del documento scritto in ambito matrimoniale in età postclassica v. G. LUCETTI, *Il matrimonio 'cum scriptis' e 'sine scriptis' nelle fonti giuridiche giustiniane*, in *BIDR*, 92-93, 1989-1990, 348 ss.

³⁷ In merito alla *stipulatio de dote restituenda* si veda, orientativamente, A. GUARINO, *Diritto*, cit., 587 ss. con bibliografia. Sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e sulla restituzione dei beni dotali cfr., in particolare, A. SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte und Funktion der 'Actio rei uxoriae'*, Köln-Wien, 1969, 32 ss.; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. 'Iusti coniuges' from the time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford, 1993, 351 ss.; M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, I. *La formula dell' 'actio rei uxoriae'*, Torino, 2006, 244 ss.; più recentemente F. GIUMETTI, *'Solutio matrimonio dotem reddi?'. Profili ricostruttivi dello scioglimento del matrimonio e della disciplina giuridica della dote*, Torino, 2022, 21 ss.

³⁸ Cfr. al riguardo, tra le ricerche più recenti, J. EVANS-GRUBBS, *Women* cit., 83 ss.; F. BONIN, *Tra 'ius antiquum', 'lex Iulia' e 'lex Papia': il complesso destino dei 'caduca' in età augustea*, in *TSDP*, 12, 2019, 1 ss.; S. FUSCO, *'De maritandis ordinibus'. Le unioni tra uomo e donna nel diritto romano*, San Marco Evangelista, 2020, 21 ss.

³⁹ In tema di *ius liberorum* si vedano F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, 17 ss.; G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, 108 ss. con relative indicazioni bibliografiche.

interesse pubblico *ad subolem procreandam replendamque liberis civitatem* erano temi ben noti in età imperiale, come dimostra un significativo testo del commentario di Pomponio *ad Sabinum*⁴⁰. A ciò si può aggiungere, segnatamente, che lo scopo procreativo dell'unione matrimoniale viene ampiamente messo in risalto anche nelle fonti letterarie avendo specifico riguardo alle tavolette dotali⁴¹.

Il reperto, insieme agli altri del gruppo di appartenenza, costituisce in ogni caso un'ulteriore attestazione della crescente rilevanza attribuita in ambiente romano al documento scritto a scopo probatorio anche nell'ambito del diritto di famiglia⁴². Deve essere ricordato al riguardo che Diocleziano aveva evidenziato come non fosse richiesto alcun *instrumentum* per la validità e la prova del matrimonio⁴³, concetto che sarebbe stato per certi versi ribadito in una costituzione del 428 da Teodosio II e Valentiniano III (in

⁴⁰ Cfr. Pomp. 15 *ad Sab.* D. 24.3.1: *Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium*. In merito si veda M. CASOLA, *Dote ed interesse pubblico*, in *D@S*, 6, 2007, s.p.

⁴¹ Questo tema è stato attentamente analizzato da C. CASTELLO, *Lo strumento*, cit., 208 ss.; cfr. in seguito O.M. PÈTER, ‘*Liberorum quaerendorum causa*’. *L'image idéale du mariage et de la filiation à Rome*, in *RIDA*, 38, 1991, 286 ss. e più recentemente P.O. CUNEO, *Il matrimonio nel pensiero e nella prassi del cristianesimo occidentale*, in *Studi urb.*, 68 n.s., 2002, 4, 473, nt. 135, nonché J. EVANS-GRUBBS, *Marriage Contracts*, cit., 78 ss.

⁴² In generale sulla funzione probatoria delle *tabulae* si veda M. TALAMANCA, voce *Documento e documentazione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 549 ss. Sulla libertà della forma per la costituzione della dote in età postclassica e la messa per iscritto dell'atto a scopo probatorio si veda C.A. CANNATA, voce *Dote (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 6, nt. 28 e nt. 30; specificamente sullo scopo probatorio delle *tabulae dotales* si veda C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 377.

⁴³ Cfr. C. 5.4.13: IMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. ONESIMO. *Neque sine nuptiis instrumenta facta matrimonii ad probationem sunt idonea diversum veritate continente, neque non interpositis instrumentis iure contractum matrimonium irritum est, cum ommissa quoque scriptura cetera nuptiarum indicia non sunt irrita*. In merito si veda P.O. CUNEO, *Il matrimonio*, cit., 477.

quanto venne esclusa la necessità di *instrumenta dotis* per le nozze *inter pares honestate personas*⁴⁴. Questo aspetto assume particolare rilievo specie se si considera l’evoluzione della concezione della dote tra i consociati nel mondo romano e la regolamentazione della stessa nell’ambito dell’ordinamento giuridico⁴⁵. Originariamente la sua costituzione non era obbligatoria né era considerata un elemento necessario per la formazione del vincolo matrimoniale, ma mantenne sempre un peso sociale non indifferente⁴⁶, al punto da divenire oggetto di interesse diffuso⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. C.Th. 3.7.3 e C. 5.4.22. Su questo intervento imperiale si veda M. AMELOTI, *Per la ricostruzione di una legge di Teodosio II*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Milano, 1956, 295 ss., ora in *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1996, 575 ss.; più recentemente v. C. FAYER, *La ‘familia’*, cit., 608 ss.

⁴⁵ Secondo S. TREGGIARI, *Roman marriage*, cit., 361 «the strenght of the Roman dotal system was its adaptability: customs and rules changed and various purposes were served».

⁴⁶ Sul punto si veda C.A. CANNATA, voce *Dote*, cit., 1 ss.; S. TREGGIARI, *Roman marriage*, cit., 324 ss.; P.O. CUNEO, *Il matrimonio*, cit., 423; C. FAYER, *La ‘familia’*, cit., 377 dove riscontra come nella coscienza sociale la costituzione di dote non solo rilevasse sul piano economico ma anche per il riconoscimento della collettività del matrimonio legittimo; più recentemente v. F. LAMBERTI, *La famiglia*, cit., 23 ss.

⁴⁷ Cfr. Paul. 60 *ad ed.* D. 23.3.2: *Rei publicae interest mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt*. Specificamente su questo tema si veda S. TREGGIARI, *Roman marriage*, cit., 362; v. pure M. CASOLA, *Dote*, cit., nt. 28 la quale rileva come dalle opinioni di Marciano (16 *inst.* D. 23.2.19) e di Celso (10 *dig.* D. 37.6.6) possa riconoscersi in capo ai padri di famiglia un obbligo giuridico a costituire la dote; a sostegno di tale ipotesi la studiosa richiama la costituzione di Giustiniano C. 5.11.7.2. Tuttavia, in dottrina vi è chi dubita dell’autenticità del frammento celsino, ritenendo che possa essere stato oggetto di interpolazione: cfr. C. FAYER, *La ‘familia’*, cit., 724 ss. ove si sostiene che il provvedimento contenga semplicemente un riferimento all’*officium* di dotare le fanciulle *nubendae*, ma non indichi espressamente il fondamento dell’*officium*, limitandosi a riconoscerne l’esistenza. La rilevanza della dote accrebbe anche in ambiente cristiano, specialmente dopo il 325 in seguito al concilio di Nicea, in occasione del quale fu stabilito che la dote fosse ‘*libere assignata secundum consuetudinem*’. Sotto questo

Resta comunque incerta la collocazione temporale dei vari eventi della vicenda familiare rispetto alla data di redazione dell’atto dotale. Non è possibile infatti sapere se la tavoletta sia stata scritta prima o dopo le nozze, ove effettivamente avvenute: infatti entrambe le ipotesi di conferimento della dote erano contemplate nell’ordinamento romano, come notoriamente attestato in un frammento delle *Pauli Sententiae*⁴⁸. Il dubbio non può essere sciolto nemmeno attraverso la formula di sottoscrizione del documento, peraltro espressa con il participio futuro nel testo della tavoletta (*publice coram signaturis*)⁴⁹.

profilo si veda P.O. CUNEO, *Il matrimonio*, cit., 464 in cui l’autrice segnala che in quell’occasione le nozze furono come *contractus* «in cui non vanno omesse né la dote né le rimanenti condizioni attinenti al matrimonio». Specificamente sulle consuetudini cfr. EAD., *Il matrimonio*, cit., 490 ss.

⁴⁸ Cfr. Paul. Sent. 2.21b.1: *Dos aut antecedit aut sequitur matrimonium, et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari potest: sed ante nuptias data earum expectat adventum*. Su questo testo si veda M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, ‘*Pauli sententiae*’. Testo e ‘interpretatio’, Padova, 1995, 45. Per approfondimenti si veda C. FAYER, *La ‘familia’*, cit., 696 ss.; più recentemente si veda F. BONO, *Note minime sul ‘ius dotium’ in Marziano Capella*, in *The Legal History Review*, 89 n.s., 2021, 1-2, 47 ss.; in generale si veda F. GIUMETTI, ‘*Soluto matrimonio*’, cit., 47 ss.

⁴⁹ Sul rapporto temporale fra matrimonio e confezione delle tavolette dotali cfr. Scaev. 9 *dig.* D. 24.1.66 pr. Su questo frammento cfr. B.W. FRIER, T.A. MCGINN, *A Casebook on Roman Family Law*, Oxford, 2004, 58 ss.; C. FAYER, *La ‘familia’*, cit., 346, nt. 66; M. DE SIMONE, *Una congettura sull’arcaico ‘filiam abducere’*, in *AUPA*, 55, 2012, 329, nt. 38; più recentemente A. TOFIÑO PADRINO, *Matrimonio, prohibiciones matrimoniales y concubinato en derecho romano*, Madrid, 2021, 105 ss. Sull’apporto in materia delle fonti patristiche, v. inoltre C. CASTELLO, *Lo strumento*, cit., 210 ove si suppone che «la costituzione di dote fosse fatta nelle forme orali e fosse posta per iscritto, (non sappiamo bene se integralmente), a sicura prova e per la maggior dignità della legittima unione».

In ogni caso, la costituzione di dote poteva essere considerata giuridicamente efficace solo ed esclusivamente in correlazione a un matrimonio valido per l'ordinamento romano⁵⁰.

5. *Confronto con altre attestazioni documentali in ambito matrimoniale*

Per quanto riguarda la collazione con gli altri documenti della prassi disponibili in materia, il primo confronto che qui si propone riguarda la *tabella dotis Gemininae Ianuarille sponsae* parte delle *Tablettes Albertini*, ossia il gruppo di tavolette lignee ritrovate nel 1928 nella zona compresa tra Tébessa e Gafsa il cui testo può essere utile riportare per intero⁵¹:

⁵⁰ Ulp. 63 *ad ed.* D. 12.4.8: *Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est*; cfr. C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 378.

⁵¹ Si riporta l'edizione di C. COURTOIS, L. LESCHI, C. PERRAT, C. SAUMAGNE, *Tablettes Albertini. Actes privés de l'époque vandale (fin du V^e siècle)*, Paris, 1952, 215 ss. Tra gli studi in cui viene esaminato tale reperto si vedano, orientativamente, V. VÄÄNÄNEN, *Étude sur le texte et la langue des Tablettes Albertini*, Helsinki, 1965, 8 ss.; H. WEBEL, *Das Recht*, cit., 21 ss.; J.N. ADAMS, *The regional diversification of Latin (200 BC-AD 600)*, Cambridge, 2007, 549 ss. In generale sulle *Tablettes Albertini* si vedano, orientativamente, P. GRIERSON, *The Tablettes Albertini and the Value of the Solidus in the Fifth and Sixth Centuries A.D.*, in *JRS*, 49 n.s., 1959, 1-2, 73 ss.; J.P. CONANT, *Literacy and private documentation in Vandal North Africa: the case of the Albertini Tablets*, in *Vandals, Romans and Berbers: new perspectives on Late Antique North Africa*, ed. by A.H. Merrills, London-New York, 2004, 199 ss.; A. MERRILLS, R. MILES, *The Vandals*, Chichester, 2010, 159 ss.; P. TEDESCO, *Economia e moneta nell'Africa vandalica*, in *Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica*, 57, 2011, 115 ss.; più recentemente P. BIAVASCHI, *Dat sagetun mi seolidante westar ubar Wentilseo. Conservatorismo giuridico ed evoluzione linguistica nell'Africa vandalica alla luce delle Tablettes Albertini*, in *Expressio*, 5, 2021, 9 ss.; EAD., *Earth and water in the formularies of the Albertini Tablets*, in *Ravenna capitale. From International Treaties to the Binding Nature of Contract. A Historical and Comparative Study*, a cura di E. Fioocchi Malaspina e S. Tarozzi, Santarcangelo di Romagna, 2022, 13 ss.; EAD., *Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini*, in *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*.

[ann]o nono d(omi)n(i) inuictissimi regis xu k(a)l(endas) octob(res) tab(ella) | [do]tis geminae ianuarille sponsae simul cum iuliano | [inf]antium sponsum procreandorum cause que est | trigis infrascriptis q[uitata]m ad caput est uirginis |⁵ argento fol(les) octo milia dalmaticam una pura afra | fol(les) duo milia maforsenu unu fol(les) quadringentos linea | fol(les) trecentos colussam unam fol(les) duocentos fascias | fol(les) centum orariu fol(les) centum quinquaginta tores ar- | millas anulos fol(les) centum taurinas fol(les) centum quinquaginta |¹⁰ lanari asiguli cum arboribus suis ingem(inis) quemas aurecu- | larias solias calcios beruina fol(les) centum quinquaginta | [f]it omnis summam dotis fol(les) undeci milia quingentos | [a]d decorandam dotem fol(les) quingentos fit omnis summa | [doti]s fol(les) [duo]d[ecim] milia e[lg]o sponsus iu[ll]ia[n]u[s] [accepi]

L'iscrizione, nonostante la distanza cronologica di circa un secolo e mezzo, presenta diversi elementi comuni con quella fin qui considerata: oltre al tipo di supporto e al relativo formato⁵², si segnalano l'impostazione sotto forma di catalogo di *res* elencate in base al valore decrescente (anche in questo caso espresso in *folles*) nonché alcune peculiarità linguistiche di cui si dirà di seguito⁵³. Inoltre, in entrambe le *tabulae* manca l'indicazione del luogo di redazione, mentre solo per la seconda è certo il sito di ritrovamento (ossia la località di Jabal Mrata, non lontano dal confine algerino-

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello, 23-25 settembre 2021), Perugia, 2023, 183 ss.

⁵² Si tratta anche in questo caso di una tavoletta rettangolare di legno, scritta *atramento*, di dimensioni leggermente più piccole (15,6 x 10,4 cm), quasi integralmente conservata, che presenta però cancellature e appare sovrascritta in alcuni punti: cfr. J.P. CONANT, *Literacy* cit., 211 ss.

⁵³ V. *infra*, nt. 60.

tunisino). In entrambe le iscrizioni la data è riportata nella parte iniziale del testo⁵⁴.

Fra le due testimonianze non mancano, però, aspetti distintivi.

Alcune differenze si possono evidenziare preliminarmente per quanto riguarda la struttura testuale. Il *recto* della tavoletta finora esaminata, infatti, seppur parzialmente indecifrato, contiene, nell'ordine, un riferimento al matrimonio, al padre della promessa sposa, alla clausola di procreazione, alla tabella dotale e, successivamente, a un bene di ingente quantità o valore (*numero septingentorum triginta*), ad altri oggetti di valore, ai testimoni ed infine all'insieme dei beni dotali⁵⁵.

Non così accade per il documento di epoca vandala, ove l'indicazione della *tabella dotis* si trova subito dopo la datazione iniziale, mentre mancano i riferimenti al matrimonio e conseguentemente al padre della sposa⁵⁶; successivamente, dopo i nomi degli sposi (*Geminia Ianuarilla e Iulianus*), è inserita anche qui

⁵⁴ Nel testo di confronto l'indicazione temporale viene espressa con riferimento al sovrano vandalo allora in carica, di non certa identificazione, con conseguente impossibilità di stabilire con sicurezza la data di redazione. Per un inquadramento generale sul regno dei Vandali in Africa cfr. A.H. MERRILLS, *Vandals, Romans and Berbers: Understanding Late Antique North Africa* in *Vandals*, cit., 3 ss.; v. pure A. MERRILLS, R. MILES, *The Vandals*, cit., 56 ss.

⁵⁵ V. *supra*, § 4.

⁵⁶ Circa le possibili identificazioni finora proposte dagli studiosi sul padre della donna si veda C. COURTOIS, *Tablettes*, cit., 208 ss.; v. pure H. WEBEL, *Das Recht*, cit., 255 e 260 dove l'autore suppone che l'uomo fosse un ricco agricoltore. Per J.P. CONANT, *Literacy*, cit., 202 il padre della promessa sposa potrebbe essere uno dei figli di *Fortunus*, altrove menzionato nell'archivio delle *Tablettes Albertini*. Inoltre, secondo A. MERRILLS, R. MILES, *The Vandals*, cit., 161, la donna potrebbe anche essere la figlia o la sorella di un proprietario terriero. Più in generale, per J. EVANS-GRUBBS, *Marrying and Its Documentation in Later Roman Law*, in *To have and To hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds and J. Witte Jr., Cambridge, 2007, 85, gli avi di entrambe le famiglie dei promessi sposi erano romani che si erano uniti in matrimonio con gli abitanti della popolazione locale.

la clausola di procreazione (della quale si segnala la variante lessicale di *infantium* rispetto a *liberorum*⁵⁷ retta dall’erroneo *cause per causa*⁵⁸) con l’indicazione della verginità della donna, mentre non compare la menzione di alcun testimone⁵⁹.

Non è possibile formulare considerazioni sulla clausola finale del documento del secolo V relativa all’attestazione – espressa da parte del promesso sposo in forma di discorso diretto – di avvenuta ricezione dei beni dotali in quanto la lettura appare quasi interamente come frutto di integrazioni congetturali⁶⁰. Parimenti, anche nell’atto del 344 l’ultima riga non è leggibile.

⁵⁷ Sulla frequente attestazione di *infans* in epoca tarda si veda H. WEBEL, *Das Recht*, cit., 255 nt. 7. Sul rilievo dell’inserimento della clausola di procreazione nelle *tabulae* alla luce degli scritti di S. Agostino si veda D.G. HUNTER, *Marrying and the ‘Tabulae Nuptiales’ in Roman North Africa*, in *To have*, cit., 106 ss.

⁵⁸ Secondo J. EVANS-GRUBBS, *Marrying* cit., 85 nt. 182 la variante sarebbe spiegabile quale costruzione con il dativo (e conseguente errata scrittura del dittongo «ae») al posto dell’usitato costruito in ablativo.

⁵⁹ Si deve comunque osservare che il riferimento alla virginità non era un requisito giuridico ma corrispondeva piuttosto a un valore sociale: in merito si veda S. TREGGIARI, *Roman marriage*, cit., 105 ss.; J.U. KRAUSE, *Witwen und Waisen im römischen Reich*, I, Stuttgart, 1994, 122 ss.

⁶⁰ Sulla difficoltà a fare valutazioni sull’ultima riga a causa del cattivo stato di conservazione della *tablette* si veda H. WEBEL, *Das Recht*, cit., 257. Per J. EVANS-GRUBBS, *Marrying*, cit., 85 appare comunque plausibile la ricostruzione che integra la clausola di accettazione dei beni da parte di *Iulianus*. Sotto il profilo ortografico anche nel reperto di età vandala si riscontrano, oltre alla variante ‘*maforsenu*’ da ‘*mafors*’, il neologismo ‘*colussa*’ e l’errato ‘*tores*’ per ‘*torques*’ anche alcune peculiarità nella grafia dei beni del corredo quali lo scambio di vocale (come la «i» al posto della «e» in ‘*solias*’ e in ‘*calcios*’), lo scambio di consonante (come la «b» al posto della «u» in ‘*beruina*’), nonché scambi di più lettere all’interno della stessa parola (come nel caso di ‘*asigul*’ e di ‘*quemus*’). Per J.N. ADAMS, *The regional diversification*, cit., 561 ‘*maforsenu*’ sarebbe composto da un suffisso che non trova altre attestazioni trattandosi presumibilmente di una forma propria dell’Africa. Si può inoltre concordare con H. WEBEL, *Das Recht*, cit., 259 nt. 36 che la parola ‘*colussa*’ sarebbe un *bapax legomenon* del quale non è possibile stabilire con certezza se si trattasse di un indumento oppure di un

Se da un lato le similitudini che sono emerse tra i due testi rendono ancora più verosimile l'ipotesi che il reperto di provenienza geografica sconosciuta vada ricondotto all'area africana, dall'altro lato le differenze tra le due testimonianze inducono a ribadire come la tavoletta di recente scoperta non sia semplicemente ricognitiva dei beni dotali.

Un confronto proficuo può trarsi anche da alcune fonti papiracee, le quali, in generale, forniscono un'ampia documentazione sulla regolazione dei rapporti matrimoniali e degli aspetti connessi⁶¹.

Occorre evidenziare preliminarmente che tali testimonianze tendono a fornire significativi dettagli in più rispetto alle tavolette lignee.

Emblematico in questo senso è P.Mich. VII 442 (= FIRA III, 20 = CPL 210), papiro latino da Caesarea in Mauretania ascrivibile al secolo II d.C., contenente un accordo inerente alla restituzione della dote dopo la risoluzione del matrimonio⁶².

A differenza della tavoletta qui considerata e a somiglianza della prassi degli atti greco-egizi, il documento fornisce una parziale descrizione delle fattezze fisiche dei soggetti coinvolti nel negozio

gioiello, laddove per A. MERRILLS, R. MILES, *The Vandals*, cit., 161, dovrebbe invece trattarsi un «mysteriuous garment».

⁶¹ Sulle fonti papiracee inerenti al matrimonio si veda O. MONTEVECCHI, *Ricerche*, cit., 3 ss.; EAD., *La Papirologia*, cit., 203 ss. Sotto un profilo essenzialmente bibliografico si vedano inoltre H.A. RUPPRECHT, *Introduzione alla Papirologia*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1999, 106 ss.; J. EVANS-GRUBBS, *Marrying*, cit., 79 ss., quest'ultima in particolare sulle fonti orientali.

⁶² La bibliografia su questo papiro è molto ampia: si vedano in particolare H.A. SANDERS, *A Soldier's Marriage certificate in Diploma Form*, in *Proc. Am. Philosoph. Soc.*, 81.4, 1939, 581 ss.; R.O. FINK, *The 'Sponsalia' of a 'Classarius': A Reinterpretation of P. Mich. Inv. 4703*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 72, 1941, 109 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *FIRA, III*, Firenze, 1943, 54 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *'Parerga'. Note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli, 1945, 24 ss.; più recentemente cfr. S. TREGGIARI, *Roman marriage*, cit., 360 ss.

(è il caso, ad esempio, della locuzione ‘*corpore fusco facie deducta naso recto*’, usata sia per la donna sia per il tutore)⁶³.

Inoltre, come si vedrà in seguito, nei testi papiracei sono talvolta conservate clausole relative alla vita coniugale futura, a eventuali figli o alla destinazione dei beni in caso di premorienza di uno dei coniugi⁶⁴.

Tra i molteplici testi disponibili, i confronti più interessanti con la tavoletta esaminata possono essere effettuati con i seguenti quattro papiri latini: ChLA 4.249 (= P.Mich. 8.434 + P.Ryl. 4.612 = FIRA III, 17; sec. II d.C.)⁶⁵, PSI. 6.730 (=ChLA 25.783 + 47.783;

⁶³ Cfr. V. ARANGIO RUIZ, ‘*Parerga*’, cit., 26 nt. 4.

⁶⁴ Su questi temi mantengono indubbia validità gli studi di O. MONTEVECCHI, *Ricerche*, cit., 28 ss. e di A. CALDARA, *L’indicazione dei connotati nei documenti papiracei dell’Egitto greco-romano*, Milano, 1973, 5 ss.; più recentemente cfr. U. YIFTACH FIRANKO, *Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE - 4th century CE*, München, 2003, 221 ss.

⁶⁵ Tra i diversi contributi su questo documento cfr. H.J. WOLFF, *Zwei juristische Papyri der University of Michigan*, in *Aegyptus*, 17, 1937, 463 ss.; M.L. WENGER, *Nachträgliche Bemerkungen zu zwei lateinische Papyri zum römischen Ehevertrage*, in *Anz. Akad. Wiss. Wien*, 82, 1945, 94 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *Les documents du droit romain. L’originalité de l’Égypte dans le monde gréco-romain. Septième Congrès International De Papyrologie (Genève 1952)*, in *Museum Helveticum*, 10 n.s., 1953, 3-4, 238 ss.; più recentemente M. LEIWO, H. HALLA AHO, *A Marriage Contract: Aspects of Latin-Greek Language Contact (P. Mich. VII 434 and P. Ryl. IV 612 = ChLA IV 249)*, in *Mnemosyne*, 55.5, 2002, 560 ss.; J. EVANS-GRUBBS, *Women*, cit., 126 ss.; EAD., *Marrying*, cit., 80.

secc. I-II d.C.)⁶⁶, P.CtYBR. inv. 4233 (182 d.C.)⁶⁷, P'Tebt. 2.687 (= CPL. 166 = ChLA 5.306 + P.Mich. 7.444; sec. II d.C.)⁶⁸.

Come nella *tabella* offerta in asta, tali papiri nelle prime righe menzionano la funzione procreativa dell'unione matrimoniale ma, rispetto a quella, aggiungono ulteriori informazioni: fatta eccezione per P'Tebt. 2.687⁶⁹, in tutti gli altri casi essi attestano espressamente lo stato virginale della donna (come nella *tablette Albertini*) e il fatto che l'unione viene posta in essere conformemente al diritto matrimoniale vigente (*e lege Iulia de maritandis ordinibus*)⁷⁰. Nelle linee immediatamente successive – escluso P.CtYBR. inv. 4233 in cui le righe appaiono in questa parte illeggibili – è possibile ricostruire, come fra poco accennato, il richiamo al negozio giuridico scelto dalle parti per costituire la dote, a cui segue subito dopo l'elencazione dei beni dotali introdotta dal sintagma ‘*quae infra scripta sunt*’, similmente alla formula utilizzata nella tavoletta in esame e nella *tablette Albertini*.

⁶⁶ Cfr. O. MONTEVECCHI, *Ricerche*, cit., 30 nt. 1; EAD., *La Papirologia*, cit., 205; J. EVANS-GRUBBS; *Marrying*, cit., 80; più recentemente si veda L.C. COLELLA, *Gli accordi matrimoniali e dotali latini su papiro: aggiornamenti, considerazioni materiali e testuali, con osservazioni su PSI VI 730*, in *Studi di Egittologia e Papirologia*, 18, 2021, 67 ss.

⁶⁷ Il reperto, acquistato a New York nel 1992, è stato attentamente analizzato da A. BERNINI, *Un contratto dotale latino-greco*, in *ZPE*, 216, 2020, 258 ss. La collocazione temporale è precisa grazie alla datazione consolare.

⁶⁸ Una recente riedizione del documento è in L.C. COLELLA, *P. Tebt. II 686 descr.* = *ChLA V 306 riedito: un accordo matrimoniale latino*, in *Analecta papyrologica*, 33, 2021, 119 ss.

⁶⁹ Si noti che in P'Tebt. 2.687 la funzione è espressa tramite il verbo ‘*creare*’ anziché il più comunemente usato ‘*procreare*’. Nelle fonti epigrafiche, la locuzione ‘*liberorum creandorum ca[usa]*’ ricorre in CIL 6.2114, un'iscrizione marmorea del 241 d.C. rinvenuta a Roma: cfr. J. SCHEID, ‘*Commentarii fratrum Arualium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 av.-304 ap. J.-C.)*’, Roma, 1998, 115.

⁷⁰ La clausola relativa alla legge viene parzialmente integrata dagli editori in tutti e tre i papiri citati.

Le informazioni aggiuntive attestata nei papiri consentono di non escludere la congettura che esse fossero presenti nelle porzioni di testo corrotte nel reperto ligneo qui considerato (soprattutto per quanto riguarda la castità della promessa sposa e la volontà di conformarsi ai precetti della normazione augustea, sebbene Costantino fosse intervenuto in merito alcuni anni prima della redazione della *tabula*)⁷¹.

Sia in ChLA 4.249 sia in PSI. 6.730 si apprende poi dell'intervento paterno nella costituzione della dote: anche in questi casi si trattava, come nella tavoletta in esame, di *dos profecticia*. Degno di nota è che entrambi i documenti mostrano come la costituzione di dote fosse avvenuta tramite negozio *verbis*; in questo senso in ChLA 4.249 è palese il riferimento alla *dotis dictio*, mentre in PSI. 6.730 il predicato ‘*sponditque*’ seguito da un nome al dativo è agevolmente riferibile a una *dotis professio*⁷².

Per quanto riguarda invece il complesso del patrimonio dotale, ChLA 4.249 e PSI. 6.730 sono gli unici tra i papiri indicati in cui appare leggibile la relativa elencazione, sempre riferita a capi di abbigliamento. A differenza della tavoletta in esame, l'ordine dei beni è invertito, per cui in entrambi i testi su papiro vengono prima esposti gli accessori e solo dopo i capi di abbigliamento: questi ultimi, rispetto al reperto ligneo, sono in numero inferiore, mentre sono in numero superiore gli accessori; inoltre, i generi di oggetti dotali, sempre in confronto a quanto si legge sulla tavoletta, sono più vari⁷³.

⁷¹ Sugli interventi costantiniani relativi ai rapporti tra fidanzati v. *supra* nt. 13 e nt. 14.

⁷² Il confronto è ancor meno affidabile con P.CtYBR. inv. 4233 e con P.Tebt. 2. 687, ove le corrispondenti righe appaiono assai lacunose e sono oggetto di ampie integrazioni da parte degli editori.

⁷³ In ChLA 4.249 vengono conferiti a titolo di dote, oltre ad appezzamenti di terreno e ad una schiava, anche, fra l'altro, una statuetta, uno specchio, un recipiente, una scatola di legno, una seggiola, un contenitore di profumo, un

Risulta altresì diversa l'unità monetaria menzionata: nei papiri le dracme, mentre nelle tavolette i *folles*⁷⁴.

Quanto agli aspetti morfosintattici, anche i documenti papiracei, come le tavolette cerate citate, suscitano interessanti interrogativi dovuti alla presenza di varianti linguistiche, che consentono di ritenere l'esistenza di interferenze tra la lingua latina e la lingua greca e la ricorrenza di contaminazioni ortografico-fonetiche con le lingue parlate dalle comunità locali⁷⁵.

Per ciò che concerne le caratteristiche formulari dei testi su papiro, si segnala che soltanto in ChLA 4.249 viene espressamente fatta menzione di *parapherna* a favore della donna e della donazione di un terreno da parte dello sposo, mentre esclusivamente dalla lettura di P.Tebt. 2.687 è possibile ricostruire come le parti abbiano voluto regolare gli aspetti della vita matrimoniale concernenti la futura prole⁷⁶.

Quanto alla data, essa è conservata solo in P.CtYBR. inv. 4233 ove viene espressa con il riferimento alla coppia consolare come nella tavoletta andata all'asta, ma, a differenza di quest'ultima, l'indicazione è collocata nella parte finale del testo⁷⁷.

cestino. Più frammentario è l'elenco in PSI. 6.730, dove è comunemente indicata una serie di utensili.

⁷⁴ Specificamente sulle dracme in relazione ai documenti dotali cfr. O. MONTEVECCHI, *Ricerche*, cit., 40 e, più recentemente, U. YIFTACH FIRANKO, *Marriage*, cit., 125 ss.

⁷⁵ Si pensi, ad esempio, al termine ‘*tetartorum*’ in P.Tebt. 2.687, evidente calco dal greco. Cfr. L.C. COLELLA, *P. Tebt. II 686 descr.*, cit., 124. Quanto alle contaminazioni con le lingue locali, si consideri il termine ‘*subricopallium*’, *hapax* in P.CtYBR. inv. 4233. In merito si veda A. BERNINI, *Un contratto*, cit., 261.

⁷⁶ Appare meritevole di segnalazione che sia ChLA 4.249 sia P.Mich. 7.442 (= FIRA II, 20) contengono il riferimento al valore della ‘*vestis*’, circostanza che rende plausibile la lettura nella tavoletta in esame di ‘*aestima[bilem]*’ in riferimento a tale articolo di abbigliamento. V. nt. 23.

⁷⁷ Ossia nel 182 d.C., v. *supra* nt. 67.

Avendo riguardo alle sottoscrizioni dei testimoni, esse risultano essere incomplete in quanto i papiri appaiono corrotti, pertanto non è possibile stabilirne con esattezza il numero e, comunque, i *signa* sono in lingua greca, salvo che per le sottoscrizioni in ChLA 4.249 – di cui l’ultima è in latino – accompagnate dalla forma greca corrispondente alla voce verbale ‘*signauu*,’ come si osserva nella tavoletta in esame.

Utili opportunità di confronto con il documento qui considerato sono fornite anche dall’archivio di tavolette cerate rinvenute ad Ercolano⁷⁸. In particolare, il trittico databile intorno alla seconda metà del sec. I d.C., corrispondente al numero 87 dell’*editio princeps* di tali reperti, rappresenta una *testatio* che si contraddistingue nella prima facciata per un duplice riferimento alla dote⁷⁹. L’iscrizione, seppur giunta frammentariamente, sembra indicare l’obbligazione in capo allo sposo, L. Cominio Primo, di restituire il compendio dotale già ricevuto; la clausola ‘*quod ex dote meliu[s] aequius] esse*’ sembra ben confrontabile con l’espressione *quod eius melius aequis erit* ricostruita dal Lenel avendo riguardo alla

⁷⁸ Sull’archivio ercolanense cfr. A. MAIURI, ‘*Tabulae ceratae Herculenses*’, in *La Parola del Passato*, 1, 1946, 373 ss.; M. DELLA CORTE, *Tablette cerate ercolanesi*, in *La Parola del Passato*, 6, 1951, 224 ss.; G. CAMODECA, *Archivi privati e storia sociale delle città campane: ‘Puteoli’ e ‘Herculaneum’*, in *Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie*, hrsg. von W. Eck, Köln-Wien 1991, 339 ss.; ID., *Riedizione delle ‘Tabulae Herculenses’: gli affari fondiari di ‘L. Cominius Primus’ con ‘P. Cominius Severus’*, in *Oebalus*, 7, 2012, 113 ss.; ID., ‘*Tabulae Herculenses*’. Edizione e commento, I, Roma, 2017, 25 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le ‘Tabulae Herculenses’ di Camodeca e la storia della società romano-italica*, in *Index*, 46, 2018, 109 ss.

⁷⁹ Si seguono qui il testo e il commento di V. ARANGIO RUIZ, G. PUGLIESE, ‘*Tabulae Herculenses*’ V, in *La Parola del Passato*, 10, 1955, 470 ss.; v. pure V. ARANGIO RUIZ, *FIRA*, III², Firenze, 1969, 612 ss. e, più recentemente, J. EVANS-GRUBBS, *Marriage*, cit., 82.

condemnatio in caso di accoglimento dell’*actio rei uxoriae*⁸⁰. Tale osservazione confermerebbe l’ipotesi secondo la quale in questa pagina del trittico l’autore avrebbe fatto riferimento alla restituzione dei beni dotali in correlazione allo scioglimento del rapporto matrimoniale. Inoltre, la locuzione nelle righe successive ‘*mancipio ass[e] aereq[ue]*’, insolitamente collegata alla voce verbale ‘*dixer[is]*’, sembra costituire un ulteriore indizio a supporto della teoria per cui la quarta facciata del trittico, anch’essa trasmessa solo parzialmente, conterrebbe un’attestazione di costituzione della dote: a questo scopo si può ritenere sia stata posta in essere una *mancipatio* (‘*[ma]nc[is]p[is]o asse aere dedisset*’) riguardante i beni dotali, forse ricomprendendo non soltanto il fondo menzionato nella medesima facciata ma anche i *servi et ancillae* citati nella prima facciata del trittico⁸¹.

⁸⁰ Cfr. V. ARANGIO RUIZ, G. PUGLIESE, ‘*Tabulae*’, cit., 473 e nt. 1 con rinvio a O. LENEL, *Das ‘Edictum Perpetuum’*³, Leipzig, 1956, 305.

⁸¹ Riferimenti alla dote nelle fonti epigrafiche sono altresì rinvenibili nelle iscrizioni note come *laudatio Turiae* e *laudatio Murdiae*, entrambe databili all’epoca augustea. Tali *laudationes* – la prima dettata dal marito e la seconda dal figlio della defunta – avevano uno scopo commemorativo e, pertanto, toccano solo incidentalmente il tema qui affrontato; tuttavia rappresentano testimonianze significative sul concreto valore sociale ed economico attribuito alla dote nel mondo romano. Sulla *laudatio Turiae* cfr. CIL 6.1527, 31670, 37053 = ILS 8393 = FIRA, III, 69. Tra i molti studi in merito si veda V. ARANGIO RUIZ, ‘*Parerga*’, cit., 10 ss.; M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, *Le forme classiche del testamento*, Firenze, 1966, 13 ss.; v. pure R. ASTOLFI, *Il matrimonio*, cit., 339 ss.; più recentemente si veda M.P. PAVESE, ‘*Laudatio Turiae*’, in *Revisione ed integrazione dei ‘Fontes Iuris Romani Anteiusiniani’ (FIRA)*, II, a cura di G. Purpura, Torino, 2012, 281 ss.; L. FONTANA, ‘*Laudatio Turiae*’ e *propaganda augustea: quando anche la morte è politica*, Milano, 2020, 13 ss. Sulla *laudatio Murdiae* cfr. CIL 6.10230 = ILS 8394 = FIRA III, 70. Tra i molti studi in proposito si veda M. AMELOTI, *Il testamento*, cit., 14 ss.; v. pure H. LINSDAY, *The ‘Laudatio Murdiae’: Its Content and Significance*, in *Latomus*, 63, 2004, 88 ss.; più recentemente si veda M.P. PAVESE, ‘*Laudatio Murdiae*’, in *Revisione*, cit., 291 ss.

6. Considerazioni finali

Il reperto qui analizzato rappresenta un utile contributo alla ricostruzione del contesto sociale e del regime giuridico in cui si manifestava il fenomeno della dote nella prima metà del secolo IV. Come si è sopra osservato, per tale periodo il documento costituisce al riguardo l'unica testimonianza della prassi di provenienza occidentale.

Restano tuttavia ancora aperti molti interrogativi, essenzialmente dovuti allo stato di conservazione del materiale che non permettono di delineare con chiarezza tutti gli aspetti negoziali della vicenda di cui è notizia.

Ciononostante, gli elementi in comune che sono emersi dal confronto che le fonti epigrafiche e papiracee considerate hanno permesso di evidenziare analogie e differenze tra i testi esaminati.

Mentre sul piano testuale le corrispondenze hanno ovviamente costituito un supporto per ricostruire parti di scrittura della tavoletta andate perdute, il riscontro di clausole negoziali ed espressioni in uso nella documentazione romana costituisce un più che plausibile indizio di utilizzo da parte del redattore della *tabula* di un formulario o, quanto meno, di un modello di riferimento a cui attingere per la stesura dell'atto⁸².

Quanto all'elencazione dei beni dotali, si è potuto osservare che le evidenze più significative appaiono dal confronto con una delle *tablettes Albertini*.

Il parallelo con il reperto di epoca vandala infatti ha fatto emergere elementi comparabili non solo dal punto di vista del contesto economico-sociale (considerate le affinità tra le categorie merceologiche menzionate e il valore attribuito ai corrispondenti

⁸² Sui formulari negoziali cfr. M. AMELOTI [G. COSTAMAGNA], *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, in part. 5-16; v. pure M. AMELOTI, *Il testamento*, cit., 111 ss.

beni), ma anche per gli aspetti linguistici, per cui entrambe le tavolette attestano fenomeni espressivi e varianti morfosintattiche strettamente correlati tra loro.

Pertanto, è stata evidenziata l'ipotesi avanzata dai primi editori di collocazione del reperto in ambiente africano, a maggior ragione considerando i nomi dei soggetti interessati all'atto e dei testimoni, non privi di riscontro in alcune iscrizioni rinvenute nell'Africa romana.

Tuttavia, pare possibile escludere che la testimonianza in esame sia solo ed esclusivamente una *tabula dotis* (intesa quale elenco di beni dotali, come nel caso invece della tavoletta *Albertini*), specie se si prendono in esame i punti in comune con i documenti papiracei confrontabili. Notevole rilievo assume al riguardo la formula della *stipulatio* contenuta nel *verso* del nuovo reperto.

Tale dato consente di ritenere che la tavoletta non avesse solo un contenuto ricognitivo del patrimonio dotale (come accade invece per il reperto vandalo, pur con le necessarie riserve dovute alle integrazioni congetturali del testo) ma che essa fosse finalizzata a comprovare l'obbligazione sorta a carico dello *sponsus* per cui egli, facendo seguito alla domanda del *pater* di *Geminia Donatilla*, si era impegnato a restituire la dote (*stipulatio de dote restituenda*), cosa che altrimenti non sarebbe stato tenuto a fare in mancanza di un'obbligazione espressa⁸³.

Per ciò che concerne le peculiarità sia contenutistiche sia linguistiche che mettono in luce le differenze della tavola analizzata rispetto a tutte le altre fonti qui confrontate, si reputa che esse trovino ragione d'essere nel contesto storico e nell'ambiente culturale di riferimento; pertanto, tali caratteristiche possono essere valutate come espressioni e riflessi della prassi e degli usi della realtà locale.

⁸³ Cfr. A. GUARINO, *Diritto*, cit., 587; più recentemente cfr. F. GIUMETTI, ‘*Soluto matrimonio*’, cit., 93 ss.

Una migliore conoscenza dell’ambito in cui fu redatto il documento potrebbe essere ricavata dallo studio delle altre tre tavolette del medesimo gruppo non ancora pubblicate.

Oltre al fatto che due di esse, come si è accennato, sembrerebbero riferirsi a un caso di tutela⁸⁴, può essere utile ricordare che uno dei tre documenti appare strettamente collegato con quello qui considerato e con il testamento, già ricordato, che *Iulius Iulianus* era stato incaricato di redigere (*AE* 2016, 2032): tra i terreni citati ve ne sarebbe uno all’interno del fondo *Goretianus*, quest’ultimo menzionato nella parte conclusiva dell’atto *mortis causa*.

In attesa dei risultati di ulteriori ricerche, è indubbio che la tavoletta analizzata costituisca una significativa testimonianza concernente il regime della dote nel diritto romano e rappresenti un’utile opportunità per approfondire il rapporto tra la disciplina giuridica dell’istituto e la sua applicazione nella prassi.

ABSTRACT

Il contributo offre una disamina di una tavoletta di legno, scritta *atramento*, risalente al 344 d.C., che contiene riferimenti alla *tabella dotis* di una sposa. Sebbene il reperto non sia completamente integro, esso rivela interessanti profili inerenti al regime della dote nel coevo ordinamento romano. L’analisi e l’interpretazione dell’iscrizione delineano l’unicità di questa testimonianza attraverso un confronto con gli altri documenti giuridici di età romana.

This paper examines a wooden tablet, handwritten in ink (known as *atramento*), dating back to 344 A.D, containing references to a bride’s list of goods as dowry (her *tabella dotis*). Although the

⁸⁴ V. nt. 2.

find is not completely intact, it reveals interesting aspects regarding the dowry system in Roman Law at that time. The analysis and interpretation of the inscription outline the uniqueness of this find compared to other Roman Age documents.

PAROLE CHIAVE

Matrimonium – Nozze – Dote – Tavoletta di legno

Matrimonium – Marriage – Dowry – Wooden tablet

ANNA BARBANO

anna.barbano@edu.unige.it